



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del 7.6.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 40366 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2019

TRA

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Antonella Dodaro, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Gallupi n. 60 presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti

OPPONENTE

E

I.N.P.G.I., in persona del Vice Presidente Vicario e legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Gulletta, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n.35 presso l'Ufficio legale dell'INPGI, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili giusta procura a margine del ricorso,

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente il 25.11.2019 ed iscritto a ruolo il 26.11.2019 la società opponente in epigrafe nominata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.7745/2019 emesso in favore di INPGI in data 26.9.2019, notificato a mezzo posta il 15.10.2019, dell'importo di € 103.010,79, oltre alle somme aggiuntive dall'11.12.2018, accessori e spese di procedura.

La parte opponente ha dedotto: che la somma ingiunta è stata chiesta per “ *contributi obbligatori omessi e sanzioni civili riferiti al periodo dal febbraio - 09 a giugno -14* ” in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la giornalista ██████████, licenziata dalla ██████████ e poi reintegrata a seguito di un lungo contenzioso giudiziario, già ricostruito nel ricorso monitorio; che in particolare le somme ingiunte deriverebbero: 1. quanto ad €.56.522,54 dal mancato pagamento di contributi obbligatori relativi al periodo da febbraio 2009 a



giugno 2014, 2. quanto ad €.42.022,06 a titolo di “ *somma aggiuntiva su contributi calcolata alla data del 10.12.2018* ”, 3. quanto ad €.2.560,74 dal mancato pagamento di “ *Contributi Fondo Integrativo* ” relativi al periodo sopra indicato, 4. quanto ad €.1.905,45 a titolo di somma aggiuntiva sul Fondo Integrativo alla data del 10.12.2018; che l'INPGI nel ricorso monitorio ha omesso di riferire che dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale era stata disposta la reintegra della sig.ra [REDACTED] ed erano state emesse le conseguenti statuizioni anche in ordine all'indennità risarcitoria ed alle altre richieste formulate dalla ricorrente, la [REDACTED] dopo aver provveduto alla riammissione in servizio della dipendente (e successivamente al suo licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo), ha contestato i conteggi delle somme richieste dalla sig.ra [REDACTED]; che quest'ultima ha quindi proposto istanza di fallimento della [REDACTED] che, costituendosi in giudizio, ha riproposto le contestazioni ed i rilievi più volte opposti alle richieste della sig.ra [REDACTED] offrendo il pagamento delle somme effettivamente dovute; che la [REDACTED] ha allegato di essere stata ammessa, nel periodo dall'1.10.2009 al 30.9.2014, alla stipula di una serie di contratti di solidarietà difensiva con relativa riduzione, per tutto il personale dipendente, dell'orario di lavoro e quindi della retribuzione ed ha contestato che alla sig.ra [REDACTED] potesse essere riconosciuta un'indennità risarcitoria che non tenesse conto delle riduzioni autorizzate che avevano riguardato tutti gli altri dipendenti della [REDACTED]; che nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare il Collegio ha disposto CTU tecnico – contabile per verificare la dovutezza delle somme indicate nell'istanza di fallimento; che dopo il deposito della CTU le parti sono addivenute ad un accordo transattivo che è stato formalizzato all'udienza del 7.6.2018, a conclusione della quale il procedimento pre-fallimentare è stato dichiarato estinto; che l'INPGI è stato reso edotto di tutto quanto precede con la nota di riscontro del 26.6.2018; che le somme pagate dalla [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] non sono soggette a contribuzione perché oggetto di una transazione e perché non legate alla retribuzione; che nella transazione la sig.ra [REDACTED] ha espressamente rinunciato alle statuizioni giudiziali in suo favore; che nella ipotesi in cui si ritenga che la transazione intercorsa tra le parti non faccia venire meno l'obbligo contributivo a carico della [REDACTED], i contributi dovuti vanno calcolati sulle sole somme effettivamente erogate e percepite dalla dipendente; che nella transazione è indicato che le somme oggetto di accordo sono state individuate: 1. in €.42.250,06 “ *a tacitazione, saldo e stralcio di ogni somma dovuta, a qualsivoglia titolo o ragione rivendicabile (spese legali incluse), a mero titolo risarcitorio* ”; 2. in €.12.750,00 “ *a titolo di danno emergente e senza riconoscimento alcuno delle statuizioni giudiziarie indicate in premessa* ”; che quindi deve essere escluso dalle somme soggette a contribuzione l'importo di €.12.750,00 in quanto erogata a titolo di danno emergente; che comunque i conteggi prodotti dall'Istituto opposto per il calcolo della retribuzione imponibile sono errati in quanto non tengono conto delle riduzioni dell'orario di lavoro (e quindi delle relative retribuzioni) cui la [REDACTED] è stata autorizzata



in virtù di una serie di contratti di solidarietà con decorrenza a far data dall'1.10.2009 e sino al 30.9.2014 (data nella quale la sig.ra [REDACTED] insieme a tutti gli altri dipendenti, è stata licenziata); che ne discende che calcolando la retribuzione che si sarebbe dovuta erogare alla sig.ra [REDACTED] in dipendenza dei contratti indicati in ricorso si ottiene un imponibile contributivo ipotetico pari ad €.59.587,20 a titolo di indennità risarcitoria c di €.4.048,00 per differenze retributive (calcolate nel periodo dal 18.10.2007 al 10.8.2009 come statuito nella sentenza del Tribunale di Cosenza), sui quali quindi graverebbero contributi a carico del dipendente per €.5.529,88 ed a carico della [REDACTED] per €.15.597,09; che i suddetti conteggi non tengono neppure conto della somma indicata dal Tribunale di Cosenza, nella sentenza che ha disposto la reintegra, come retribuzione globale di fatto (€.1.872,00), ma pongono come base di calcolo la tariffa contrattuale da caposervizio applicabile *ratione temporis*.

Tanto esposto la parte opponente ha concluso chiedendo di volere: "*dichiarare la non dovutezza delle somme ingiunte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inammissibile e/o illegittimo e/o nullo e revocarlo o annullarlo. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario*".

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.G.I. depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere: "*in via principale, rigettare integralmente il ricorso in opposizione proposto dalla [REDACTED] srl avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 7745/2019 in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e comunque perché del tutto destituito di prova; in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'ill.mo Sig. Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare la [REDACTED] srl in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'INPGI della somma complessiva di € 103.010,79 a titolo di contributi assicurativi omessi e relative sanzioni civili dovute alla Gestione Sostitutiva dell'A.G.O. nonché delle ulteriori somme a titolo di sanzioni civili maturate al saldo, e degli accessori di legge e/o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari*".

In particolare l'I.N.P.G.I. ha dedotto: che la contribuzione oggetto di giudizio, relativa al periodo da febbraio 2009 a giugno 2014, è riferita alla posizione lavorativa della giornalista [REDACTED] ed afferisce al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la società opponente; che con sentenza n. 933/2013, confermata in sede di appello e passata in giudicato a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il Tribunale di Cosenza ha annullato il licenziamento intimato il 10.8.2009 alla sig.ra [REDACTED] con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condannato la società convenuta a risarcire il danno alla ricorrente e "*a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (ai sensi dell'art. 18 c.4 St. Lav.)*"; che in data 18.7.2013 la giornalista ha inviato all'INPGI il modello R5 di denuncia per il recupero dei contributi assicurativi e previdenziali omessi; che l'INPGI ha più



volte chiesto invano alla società la regolarizzazione della posizione contributiva della sig.ra [REDACTED], mediante l'invio di diffide di pagamento in data 18.12.2013, 20.4.2018, 22.5.2018, 2.8.2018; che in virtù del definitivo accertamento la società, con riferimento alla posizione della sig.ra A [REDACTED], è tenuta al versamento della contribuzione in favore dell'INPGI; che quest'ultimo ha chiesto alla [REDACTED] srl il pagamento della contribuzione in questione, calcolata dal febbraio a luglio 2009 sulle differenze spettanti in relazione alla riconosciuta qualifica di capo servizio e dall'agosto 2009 (data del licenziamento) al giugno 2014 (mensilità antecedente a quella di reintegra) sulla retribuzione piena del capo servizio (nella misura dei minimi contrattuali); che la parte opponente richiama a sostegno una vicenda giudiziaria ulteriore, svoltasi tra la [REDACTED] srl e la sig.ra [REDACTED] successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cosenza, a seguito della richiesta de pagamento delle proprie spettanze, avanzata dalla giornalista sulla base del provvedimento indicato, conclusasi con una transazione; che tale transazione non ha alcuna incidenza o riflesso sul diverso e autonomo rapporto contributivo che riguarda la società e l'Ente previdenziale in forza della sentenza del Tribunale di Cosenza; che la rinuncia del lavoratore non può avere alcun valore nei confronti di terzi, né può avere ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi alla contribuzione legale obbligatoria; che pertanto risulta ininfluente ai fini di causa l'atto di transazione e la rinuncia in essa contenuta al punto 3) dello stesso, in cui la giornalista dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla società e di rinunciare alle statuizioni indicate nella premessa dell'accordo (tra le quali la sentenza del Tribunale di Cosenza); che, quanto alla domanda subordinata, la transazione che interviene tra datore di lavoro e lavoratore non può produrre effetti sul rapporto che intercorre tra quest'ultimo e l'ente previdenziale, che ha ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; che alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti; che l'art.12 della L. 153/1969 stabilisce la natura onnicomprensiva della base imponibile ai fini contributivi, disponendo che in essa sono ricomprese tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nei periodi di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste; che la giornalista [REDACTED] non compare nell'elenco dei giornalisti interessati dai contratti di solidarietà, in quanto nel periodo in cui hanno trovato applicazione detti contratti di solidarietà la stessa non era in forza presso l'azienda, essendo stata in precedenza licenziata; che nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Cosenza la società, in relazione alle rivendicazioni retributive della ricorrente, non ha mai fatto riferimento ai contratti di solidarietà in essere né alla conseguente riduzione di orario (e dunque di retribuzione); che la retribuzione globale di fatto è stata parametrata



in sentenza all'importo lordo di € 1.872,00 lordi mensili ovvero all'importo indicato in ricorso dalla ricorrente, non contestato dalla società convenuta e recepito dal Giudice; che la retribuzione spettante alla lavoratrice [REDACTED] per il periodo dal licenziamento alla reintegra è quella del capo servizio, atteso il riconoscimento del relativo diritto operato dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 933/2013; che coerentemente con quanto disposto in sentenza l'INPGI ha calcolato la contribuzione sui minimi contrattuali previsti per la qualifica di capo servizi.

Istruita documentalmente la causa è stat rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che la pretesa contributiva dell'INPGI azionata nei confronti della società opponente con il ricorso monitorio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro n. 933/2013 del 28.3.2013 che ha così stabilito: " 1) *Annulla il licenziamento impugnato. Conseguentemente, visto l'art. 18 St. Lav. ordina al convenuto Finedit [REDACTED] s.r.l. di reintegrare l'attore, A [REDACTED] Paola, nel posto di lavoro, presso la redazione di Reggio Calabria; condanna la S.r.l. convenuta a risarcire il danno, pagando all'attore una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, detratte le somme di € 656,94 e € 1.647,16 di cui in motivazione, con interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione (ai sensi dell'art. 18 co.4 St. Lav.).* 2) *Dichiara il diritto dell'attore all'attribuzione della qualifica di "capo servizio" a decorrere dal 18.7.2007, conseguentemente condanna la s.r.l. convenuta a pagare all'attore, per il periodo dal 18.10.2007 al 10.8.2009 la somma di € 184,00 lordi mensili, con interessi e rivalutazione come indicato in motivazione.* 3) *Condanna la s.r.l. convenuta a rimborsare all'attore le spese giudiziali...*"

La predetta sentenza n.933/2013 del Tribunale di Cosenza è stata confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 161/2014 del 4.2.2014 e il ricorso per Cassazione depositato da [REDACTED] srl è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 12808/2017 del 24.1.2017 depositata il 22.5.2017, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 933/2013 del Tribunale di Cosenza.

Con il ricorso monitorio l'INPGI ha chiesto, sulla scorta della sentenza n. 933/2013 del Tribunale di Cosenza, di volere ingiungere alla [REDACTED] srl il pagamento di € 103.010,79, oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 11.12.2018, a titolo di "contributi previdenziali e assistenziali, nonché relative sanzioni civili (dovute all'Inpgi per il periodo dal 1 febbraio 2009 al giugno 2014 sulla qualifica di caposervizio accertata con



sentenza definitiva), nonostante le diffide di pagamento inviate dall'Istituto..."
(cfr. ricorso monitorio in atti).

Con decreto ingiuntivo n.7745/2019 del 26.9.2019, opposto in questa sede, il Tribunale di Roma ha ingiunto a [REDACTED] srl di corrispondere all'INPGI la somma di € 103.010,79, oltre somme aggiuntive dall'11.12.2018 al saldo e spese di procedura.

Nel ricorso in opposizione la [REDACTED] srl ha eccepito l'intervenuta transazione in data 7.6.2018, dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 933/2013, tra la società opponente e la giornalista [REDACTED] nel procedimento pre-fallimentare incardinato dalla lavoratrice nei confronti della [REDACTED] al fine di ottenere le somme dovutele sulla scorta della sentenza n.933/2013, in conseguenza della quale il procedimento pre-fallimentare è stato dichiarato estinto il 13.6.2018.

In particolare la società opponente ha richiamato il punto 3) della predetta transazione, versata in atti, in cui la sig.ra [REDACTED] nell'accettare l'offerta risarcitoria *"espressamente dichiara di non avere null'altro a pretendere dalla [REDACTED] srl per nessun titolo, ragione o altro derivante dalle sentenze indicate in premessa (ovvero la sentenza n. 933/2013 del Tribunale di Cosenza, la sentenza della Corte di Appello n.161/2014), e alle cui statuizioni espressamente rinuncia, ritenendosi pienamente soddisfatta dal pagamento risarcitorio della complessiva somma netta di € 55.000,00"*.

Al riguardo occorre rammentare che la Cassazione con orientamento consolidato ha stabilito che *"In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. (Fattispecie relativa a obbligo contributivo previdenziale per le somme dovute dal datore al lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo a quello dell'effettiva reintegra, rispetto alle quali era intervenuta transazione tra il lavoratore e di datore di lavoro)"* (Cass. sez. lav. sent. n.2642 del 05/02/2014, conformi Cass. 17.4.2012 n. 6001, Cass. 28.7.2009 n. 17495;

Anche da ultimo la Cassazione, in fattispecie concernente proprio l'INPGI, ha ribadito che *"..più volte questa Corte ha affermato, in riferimento alle obbligazioni previdenziali (da ultimo v., Cass. n.12035 del 2020 in riferimento all'INPS e Cass. n. 15411 del 2020 in riferimento all'INPGI), che la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine all'obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa*



capo all'ente previdenziale; il fondamento risiede nel principio, affermato in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. nn. 19587 e 27933 del 2017 e i precedenti ivi richiamati), dell'autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, quest'ultimo giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro; l'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo, ma è da esso autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti; non si discute, nel caso, di assoggettabilità (o meno) a contribuzione dell'importo stabilito nell'accordo transattivo, ma della possibilità per l'istituto previdenziale di far valere, sulla base di un titolo diverso, la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione e questa Corte ha da tempo affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l'ente previdenziale può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, sulla base dello stesso contratto di transazione e del contesto dei fatti in cui è inserito - le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (v. Cass. n. 3686 del 2014 e n. 17495 del 2009); va dunque dato continuità al principio per cui l'INPGI è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere e tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui si è inserito;..." (Cass. sez.lav. Ordinanza n. 7349 del 16.3.2021).

Nel caso di specie il credito previdenziale dell'INPGI trova fondamento nella sentenza n. 933/2013 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, rispetto al quale nessun effetto deriva dalla transazione intervenuta tra la [REDACTED] srl e la sig.ra [REDACTED].

Con riferimento alla domanda subordinata si osserva che la parte opponente ha dedotto che i contributi dovuti andrebbero calcolati sulle sole somme effettivamente erogate e percepite dalla dipendente sulla scorta del verbale di transazione del 7.6.2018.

Al riguardo è sufficiente ribadire che l'obbligazione contributiva è insensibile agli effetti della transazione e, pertanto, il calcolo della contribuzione dovuta deve essere effettuato sulla base delle somme accertate come dovute alla lavoratrice sulla scorta della sentenza n. 933/2013 e non sulla base delle somme effettivamente erogate alla stessa in base alla transazione.

Assume, altresì, la parte opponente che i conteggi prodotti da INPGI per il calcolo della retribuzione imponibile sono errati in quanto non tengono conto delle riduzioni dell'orario di lavoro e quindi delle relative retribuzioni cui la [REDACTED] srl è stata autorizzata in virtù di una serie di contratti di solidarietà, richiamati in ricorso, a decorrere dal 1.10.2009 sino al 30.9.2014.



Sul punto si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso (doc. 7-11) emerge che la giornalista ██████████ non compare nell'elenco dei giornalisti interessati dai periodi dei contratti di solidarietà, essendo stata licenziata in precedenza (10.8.2009).

Occorre peraltro evidenziare che nella sentenza n. 933/2013 del Tribunale di Cosenza, con riferimento alle rivendicazioni retributive della ricorrente, non si fa alcun cenno ai contratti di solidarietà e alla conseguente riduzione di orario, tanto che la *"retribuzione complessiva corrispondente alla qualifica superiore espressamente indicata dall'atto in € 1.872,00 lordi mensili (cfr. il ricorso pag. 34). Tale indicazione non è contestata dal convenuto e quindi deve essere ritenuta fondata. Pertanto la indennità ex art. 18 co.4 St. Lav., di cui si è detto sopra, va parametrata alla retribuzione ora indicata"* (cfr. sentenza n. 933/2013).

Infine la parte opponente ha dedotto che i conteggi prodotti dall'INPGI non tengono conto della somma indicata nella sentenza n. 933/2013 *"come retribuzione globale di fatto (€ 1.872,00), ma pongono come base di calcolo la tariffa contrattuale da caposervizio applicabile ratione temporis"* (pag. 8 del ricorso).

Al riguardo si osserva che la Cassazione ha stabilito che nel periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quello della reintegra rimangono in vita sia il rapporto assicurativo-previdenziale sia il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'Ente previdenziale i contributi assicurativi: *"Nel regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (che nella specie trova applicazione nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 108 del 1990), nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi (v. Corte cost. n. 7 del 1986); i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta, spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo, anche se non coincidente con l'importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento fissati dalla legge"* (Cass. S.U. sent. n. 15143 del 5.7.2007).

Per le considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7745/2019;



Sentenza n. 5473/2021 pubbl. il 07/06/2021
RG n. 40366/2019

2) condanna la società opponente al pagamento dei compensi di lite che
liquida in complessivi € 4.600,00 di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00
per spese, oltre iva e cpa.

Roma, 7.6.2021

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi

